

Essi, raddoppiando i termini di tempo proposti nell'articolo 62 servono a dar tempo agli agenti di cambio già in funzione di mettersi in regola con questa nuova disposizione, tenuto conto che, senza dubbio, l'aggravio, che porta loro quest'articolo di legge, se è giustificato, è pure molto sensibile.

Rendere agevole la suddivisione di questo peso in un numero maggiore di anni, mi pare sia cosa, che possa essere accettata, e perciò io la raccomando all'onorevole ministro ed alla Commissione.

PRESIDENTE. Il primo emendamento dell'onorevole Curioni, consiste nel sostituire alle parole « entro un anno, ecc. » le parole « entro due anni, ecc. ».

Poi vengono questi altri due:

In fine del primo comma sostituire alle parole: entro due, le parole: entro tre.

Nel secondo comma alle parole: potranno unirsi, sostituire: potranno, entro un anno dall'attuazione della presente legge, unirsi, ecc. ecc.

Ha facoltà l'onorevole Curioni di svolgere i suoi emendamenti.

CURIONI. Il periodo transitorio accettato, almeno quello, che è accettato dalla Commissione, perchè il ministro ne aveva introdotto uno ben più grave ed importante, non nell'interesse degli agenti di cambio, che certamente meritano molto maggiore riguardo, ma a favore della *coulisse*, per la quale si può riconoscere anche in via di equità una specie di diritto acquisito, non è in relazione certamente col diritto acquisito dall'agente di cambio, se così si può chiamare, che è superiore. Ora il Governo aveva accordato alla *coulisse* il diritto a vita di poter esercitare la funzione che ora esercitano gli agenti di cambio in Borsa, cioè delle negoziazioni alle grida, che è la funzione più essenziale ed importante delle borse. È venuta la Commissione con un temperamento, al quale io sottoscrivo, e cioè che in via di equità alla *coulisse* sia accordato il diritto della negoziazione alle grida per cinque anni. Ora io domando all'onorevole ministro ed alla Commissione: dopo avere accordato cinque anni di indennità a questi signori, non volete accordare per lo meno altrettanto di indennità all'agente di cambio per mettersi in regola con la cauzione?

E ancora.

Io non vi dico che all'agente di cambio accordiate cinque anni per integrare la cauzione, ma dico: integri la metà nel primo biennio; integri il saldo nell'ulteriore triennio, e cioè in cinque anni.

Mi pare questa una concessione che il Governo non può, senza venir meno all'equità la più evidente, rifiutare.

Non basta. La Commissione è andata alla ricerca di un temperamento per mettere i meno economicamente provvisti fra gli agenti di cambio in condizione da poter integrare la cauzione, ed ha escogitato questo congegno: tre agenti di cambio, che fra tutti e tre possano mettere insieme le centomila lire, ammontare della cauzione, se ciascuno di essi non ha che 33,333 lire, si mettano insieme, si costituiscano in società e prestino una cauzione unica.

Ed io dico: è un ottimo suggerimento, non solamente dal lato fiscale, ma anche da quello morale. Perchè avrete tre teste che rispondono e l'usbergo di tre moralità; se non tutti e tre almeno uno sarà onesto. Quindi, sono completamente di accordo.

Ma è inutile aver l'aria di concedere rimedi nella forma, se poi si negano nella sostanza. Accordate a questi agenti tre mesi di tempo soltanto per costituirsi in società, mentre accordate loro due anni di tempo per pagare il primo aumento della cauzione.

Dunque, accordate un tempo congruo. Non si improvvisano queste cose.

Per questo ho domandato: portate il limite di tre mesi ad un anno; tale proposta costituisce il terzo mio emendamento all'articolo.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Non è necessario che io ripeta oggi le considerazioni, che ebbi l'onore di svolgere nella discussione generale; ma non reputo inutile aggiungere brevi osservazioni, per dimostrare che a torto gli agenti di cambio si dolgono delle disposizioni di questa legge.

L'articolo 62, contro il quale sonosi appuntate tante critiche, così come è stato modificato dalla Commissione, e io sostanzialmente accetto, salvo qualche temperamento maggiore, di cui mi riservo di parlare, fa notevoli concessioni di favore agli attuali agenti cambio. Perchè non è esatto parlare qui di diritti acquisiti, ai quali ha accennato l'onorevole deputato Celesia. Si tratta qui dell'esercizio di una professione non solo, ma si tratta dell'esercizio di certe determinate funzioni, consentito dallo Stato in determinate località, e per il quale il legislatore può sempre, a seconda delle esigenze dell'interesse pubblico, può mutare le condizioni ed i requisiti.

Noti la Camera che il disegno di legge nulla muta rispetto ai mediatori ed ai loro diritti, regolati nel codice di commercio.